

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 21 maggio 2026, presso la sede di Puglia Sviluppo S.p.A., si sono incontrati:

- Avv. Grazia D'Alonzo
- Dott. Antonio De Vito
- Dott. Andrea Antonio Vernaleone
- Dott. Cosimo Tagliente
- e le OO.SS. Aziendali:
 - RSA FISAC CGIL rappresentata da Nicolò Aurora;
 - RSA FIRST CISL rappresentata da Massimo Bozzo;

al fine di:

verificare la percentuale di raggiungimento degli obiettivi e determinare gli importi da erogare a titolo di Premio Aziendale di risultato relativamente all'anno 2025.

Premesso che:


- l'articolo 51 del CCNL ABI 19.12.2019 (già 48 del CCNL ABI 19.01.2012) rimanda alla contrattazione di secondo livello la definizione di criteri e condizioni per l'erogazione del Premio Aziendale di risultato;
- l'Accordo sottoscritto in data 06.12.2013 per il passaggio dei Quadri e degli Impiegati di Puglia Sviluppo al CCN ABI stabilisce le linee guida ai fini dell'erogazione del Premio Aziendale di risultato ex art. 51 CCNL ABI ("Accordo di Migrazione");
- con verbale del 15.01.2025, Azienda e RRSSAA hanno individuato nel VAP l'indicatore per il calcolo del Premio Aziendale di risultato relativamente all'anno 2025;

considerato che:

- il verbale di Accordo del 15.01.2025 stabilisce che il Premio Aziendale di risultato deve essere erogato ai lavoratori nel mese di giugno 2026;
- in data 30 aprile 2026 l'Assemblea della Società ha approvato il bilancio di Puglia Sviluppo S.p.A. al 31.12.2025;
- l'Azienda ha illustrato alle OO.SS. i risultati degli indicatori economici rilevanti ai fini del calcolo degli importi da erogare a titolo di Premio Aziendale di risultato, dai quali emerge un indicatore VAP pari a euro 75.504, determinato dal rapporto tra il valore aggiunto risultante dal bilancio approvato, pari a euro 7.873.512, e il numero delle Unità Lavorative Annue (ULA), pari a 104,28.
- il VAP al 31.12.2025, come definito nel verbale esplicativo del 15.01.2025, citato in premessa, è pari ad euro 71.284;
- l'importo del VAP su riportato rappresenta il 105,92% del valore previsto nel verbale esplicativo del 15.01.2025.

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- 1) La base di calcolo da applicare per ciascun livello di inquadramento è quella stabilita dall'articolo 1 dell'Accordo del 05.03.2020;
- 2) La percentuale da applicare in riferimento all'indicatore è pari al 105,92% arrotondato al 110%, come da art. 3 del verbale di Accordo del 15.01.2025, per il periodo gennaio - dicembre 2025.



Nel seguito si riporta la tabella degli importi da erogare con le competenze di giugno 2026 a titolo di Premio Aziendale di risultato per l'anno 2025, come computati sulla base di quanto precede:

Livello ABI	Importo base	Importo parametrato (110%)
QD4 QD3 QD2	5.010,58	5.511,64
QD1 – 3ª Area 4º liv.	4.162,67	4.578,94
3ª Area 3º liv.	3.468,87	3.815,76
3ª Area 2º liv.	2.929,31	3.222,24
Ex 1ª e 2ª Area	2.698,02	2.967,82

Ai lavoratori somministrati sarà riconosciuto l'importo base su indicato, calcolato pro rata temporis in ragione della durata del rapporto di lavoro nell'esercizio 2025.

Le Parti convengono, inoltre, che i lavoratori possano, su base esclusivamente volontaria, liberamente destinare una quota del Premio Aziendale di risultato previsto dal presente verbale al sistema di welfare aziendale, secondo le modalità e gli strumenti stabiliti dal Piano di welfare adottato dall'Azienda. Tale opzione potrà essere esercitata, nel rispetto dei limiti dell'importo di Premio Aziendale di risultato spettante a ciascun lavoratore, scegliendo uno dei seguenti importi predefiniti (slot):

- € 1.000,00
- € 2.000,00
- l'intero ammontare del Premio Aziendale di risultato.

L'opzione di conversione dovrà essere esercitata dal singolo lavoratore entro i termini e secondo le modalità che saranno comunicate dall'Azienda ed avrà carattere irrevocabile per l'anno di riferimento. Resta inteso che, in caso di mancato esercizio dell'opzione entro i termini stabiliti dall'apposita comunicazione aziendale, al lavoratore sarà corrisposto l'intero Premio Aziendale di risultato secondo le consuete modalità di corresponsione.


La parte di Premio Aziendale di risultato non oggetto di conversione sarà corrisposta con le consuete modalità di corresponsione, di norma unitamente alla retribuzione del mese di giugno. Restano fermi il rispetto della normativa fiscale e contributiva vigente in materia di welfare aziendale.

Si dà atto che le Parti, come previsto nel verbale di Accordo in materia di welfare aziendale del 29 gennaio 2025, di comune accordo, hanno condiviso l'opportunità di ampliare il paniere dei benefit e delle prestazioni ricomprese nel Piano di welfare aziendale. A tal fine, Le parti concordano di procedere in tal senso, prevedendo l'inserimento dei seguenti ulteriori servizi:

- nell'ambito della categoria **Tempo Libero**: servizi di tour operator e configurazione di viaggi, agenzie di viaggio, biglietteria per eventi, trasporti e spettacoli, nonché servizi di intrattenimento digitale (abbonamenti a piattaforme streaming);
- nell'ambito della categoria **Salute e Benessere**: prestazioni relative a trattamenti termali.

Le Parti convengono infine che l'ampliamento del suddetto paniere risponde all'esigenza di incrementare la fruibilità e la flessibilità degli strumenti di welfare aziendale, in coerenza con i bisogni dei lavoratori e con le finalità di valorizzazione delle misure di welfare previste nel verbale di accordo del 29 gennaio 2025. Resta inteso che l'effettiva fruizione dei servizi avverrà secondo le condizioni, i limiti e le modalità operative previste dalla normativa vigente e dal Piano di welfare aziendale.

L'Azienda



RSA Puglia Sviluppo – FISAC CGIL



RSA Puglia Sviluppo – FIRST CISL

